REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1203/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

– 47 –

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (¹), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 531/2012 introduce il concetto di vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Innanzitutto, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012 impone ai fornitori nazionali l'obbligo di permettere ai propri clienti di accedere a servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming. Inoltre, le disposizioni in materia di vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, previste dall'articolo 4, paragrafo 1, comprendono l'obbligo per i fornitori nazionali e per i fornitori di roaming di non precludere ai clienti l'accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.
- (2) Per garantire l'attuazione coerente e simultanea nell'Unione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, a norma del regolamento (UE) n. 531/2012 la Commissione è tenuta ad adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità di applicazione relative agli obblighi di informazione circa la possibilità, per i clienti in roaming, di optare per un fornitore

alternativo di roaming e relative a una soluzione tecnica per l'attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

- A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012, la soluzione tecnica per l'attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati può combinare una o più modalità tecniche per soddisfare tutti i criteri previsti dal paragrafo 3 dello stesso articolo. Se quindi un'unica modalità tecnica non permette di soddisfare tutti questi criteri, è necessario attuare più modalità tecniche. È opportuno che il presente regolamento preveda modalità di applicazione relative a questa soluzione tecnica, compresi gli obblighi, per i fornitori nazionali, di mettere a disposizione gli elementi della rete e fornire i relativi servizi per ciascuna modalità tecnica, in modo da garantire l'accesso alle infrastrutture necessarie per permettere ai fornitori alternativi di roaming di offrire servizi di roaming separati e di rendere possibile il passaggio dal fornitore di roaming cedente al fornitore ricevente.
- (4) Allo stesso tempo la soluzione tecnica dovrebbe permettere di far osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012. La soluzione tecnica dovrebbe quindi garantire, da un lato, che i clienti abbiano la possibilità di accedere a servizi regolamentati di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming, e, dall'altro, che i fornitori nazionali e i fornitori di roaming rispettino l'obbligo di non precludere ai clienti l'accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.
- (5) Attualmente tutti i servizi al dettaglio di roaming sono forniti dal fornitore nazionale insieme a servizi nazionali di comunicazione mobile. Il regolamento (UE) n. 531/2012 permette al cliente in roaming di selezionare un fornitore alternativo di roaming per i servizi di roaming regolamentati forniti sotto forma di pacchetto e di acquistare questi servizi di roaming separatamente dai

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.